

Estratto Condizioni Autocaravan

INCONVENIENTI INCENDIO (Garanzia concedibile solo se presente la garanzia "Incendio"- premio € 11,00)

Art. O.1 - Responsabilità civile da incendio

Limitatamente alle autovetture uso privato e autoveicoli trasporto promiscuo, agli autocarri, agli autobus, ai veicoli ad uso speciale o alle roulotte, ALLIANZ NEXT si obbliga a tenere indenne il proprietario del veicolo assicurato in polizza di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni cagionati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di accidentale incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato quando questo non è in circolazione.

Sono oltre si compresi i danni da roditore, al fine di indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza provocati dalla presenza occasionale di roditore all'interno del mezzo. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di 150.000 euro.

L'assicurazione **non comprende** i danni:

- 1) dovuti a dolo dell'assicurato o delle persone delle quali deve rispondere;
- 2) subiti dal coniuge, dai figli, dai genitori dell'assicurato, nonché di ogni altro parente o affine convivente;
- 3) subiti da soci a responsabilità illimitata, amministratori, nonché dalle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto che precede se l'assicurato non è una persona fisica;
- 4) subiti dai dipendenti in occasione di lavoro o servizio; 5) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- 6) da inquinamento dell'acqua dell'aria o del suolo; 7) da interruzione o sospensioni di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi; 8) alle cose in uso, custodia e possesso dell'assicurato, salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall'assicurato stesso.

ALLIANZ NEXT rinuncia all'azione di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 cod. civ. nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo identificato in polizza, dei trasportati e dei familiari dell'assicurato salvo il caso di dolo o colpa grave dei medesimi.

Art. O.2 – Gestione delle vertenze e spese legali

Relativamente all'articolo che precede, ALLIANZ NEXT assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso. **L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda. L'assicurato deve trasmettere a ALLIANZ NEXT l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.**

Nel caso in cui l'assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, ALLIANZ NEXT si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'assicurato, al quale dovranno essere restituiti tutti gli atti e documenti. **Sono a carico di ALLIANZ NEXT le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra ALLIANZ NEXT ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse. ALLIANZ NEXT non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.**

Art. O.3 - Ripristino box di proprietà

Limitatamente alle autovetture - uso privato - e autoveicoli - trasporto promiscuo - ALLIANZ NEXT si impegna a indennizzare l'assicurato le spese relative al ripristino del locale di proprietà dello stesso adibito ad autorimessa in conseguenza di accidentale incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato. La garanzia è **prestata fino ad un massimo di 2.500 euro per sinistro.**